STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

Parte domani l'IVA al 21 per cento

A decorrere dalle operazioni effettuate il 17 settembre, scatta l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA

Con un **comunicato stampa** di ieri sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato **per la pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Pertanto, a partire da **sabato 17 settembre,** entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20 al 21%**. Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%**.

Il provvedimento in esame modifica l'art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione". Ricordiamo che l'aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall'art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera **effettuata ai fini IVA**;

pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate **all'atto** della **consegna** o della **spedizione**;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con **il pagamento del corrispettivo**, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Il soggetto IVA può ricorrere alla **fatturazione differita** al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica **l'aliquota ordinaria del 21%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154
www..studioandrettaconsulting.passweb.it E-mail: **m.andretta@pec.it – m.andretta@fastwebnet.it**
P. Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510A
Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all'IVA al 20%

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli **acconti pagati prima del 17 settembre** sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l'aliquota del 21%.

Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei **confronti dello Stato** e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), l'IVA diventa esigibile alla data del **pagamento del corrispettivo**.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare **l'aliquota IVA del 20%** se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) **prima del 17 settembre**.

Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154
www..studioandrettaconsulting.passweb.it E-mail: **m.andretta@pec.it – m.andretta@fastwebnet.it**
P. Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510A
Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241